



# COMUNE di SALEMI

Provincia di Trapani

Piazza Dittatura 1  
tel. 0924/982777  
fax 0924/981663  
C.F. 00239730815

Prot. n. 25116

Salemi li, 16 ottobre 1996

**Al Presidente del  
Collegio dei Revisori dei Conti  
SEDE**

**Oggetto: Trasmissione schemi di Regolamenti.**

In allegato si trasmette copia dei seguenti schema di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con preghiera di volere esprimere i parere di competenza:

1. Regolamento recante norme per i procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente;
2. Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dei contratti;
3. Regolamento di pronto intervento;
4. Regolamento del Mercatino settimanale;
5. Regolamento organizzazione degli Uffici.

Il Segretario Generale  
(Dr. Alberto Provenzano)



# COMUNE di SALEMI

N. \_\_\_\_\_ dell' o.d.g seduta.

N. 66 dell' o.d.g generale.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**MERCATINO SETTIMANALE. Adozione nuovo regolamento comunale**

### UFFICIO DI SEGRETERIA SERVIZIO DELIBERE

ART. 55 L. 142/90

LA DELIBERA è stata proposta dal Settore _____	Spesa prenotata sul capitolo _____
E' stata minutata dal dipendente _____	Competenza _____
Assessore competente _____	Residui _____ (allegato prospetto)
La proposta ha riportato il parere tecnico (Si/no) _____	NOTE
La proposta ha riportato il parere contabile (Si/no) _____	
La proposta ha riportato il parere di legittimità (Si/no) _____	

La proposta è stata sottoposta alla Giunta comunale

SEDUTA DEL \_\_\_\_\_ ASSEGNATO N. \_\_\_\_\_

#### COMPONENTI PRESENTI:

1	Armata Giovanni	11	Puma Leonardo
2	Cascio Lorenzo	12	Lampasona Melchioro
3	Asaro Francesco S.	13	Gucciardi Paolo
4	Benenati Roberto	14	Crimi Francesco
5	Palermo Salvatore	15	Asaro Giuseppa
6	Angelo Baldassare	16	Cavarretta Antonino
7	Loiacono Luigi	17	Agueci Stefano
8	Maniscalco Renato	18	Cavarretta Giuseppe
9	Cordio Vincenzo	19	Pecorella Pietro Nicola
10	Saladino Michele	20	Caradonna Antonino

Il Presidente

Il Segretario Generale

## **Proposta di deliberazione dell'Assessore al Commercio predisposta dall'Ufficio Commercio:**

" Premesso:

nell'anno 1977, giusta deliberazione del Consiglio Comunale N° 291 del 28 maggio 1977, dichiarata esente da vizi di legittimità dalla Commissione Provinciale di Controllo di Trapani con decis. N° 14684 prot. 12806 nella seduta del 1 luglio 1977, l'A.C. prese atto dell'afflusso in Salemi di ambulanti itineranti, presupposto necessario per la istituzione di un mercato a posto fisso;

Con successiva deliberazione consiliare N° 32 del 1 aprile 1987 (C.P.C. Prot. 16312 - Decis. 17395 Sed. 8/5/87), venne approvato il regolamento comunale del mercato settimanale degli ambulanti ai sensi dell'art. 5 della L. 19/05/1976, N° 398 e secondo le direttive emanate dall'Assessore regionale alla cooperazione con Decreto del 9/6/1986;

Il Consiglio Comunale con deliberazione N° 8 dell'8 febbraio 1988 (C.P.C. Prot. 6604 - Decis 8437 - Sed. 26/2/88), disponeva il trasferimento provvisorio del suddetto mercatino dalla zona di Piano Fileccia nel parcheggio comunale sito nella Via Schillaci;

Con ordinanza del Commissario straordinario dr. Ugo Oddo N° 91 del 6/4/1994, integrata con provvedimento N° 125 dell'8/6/94 veniva disposto il trasferimento del mercato settimanale di che trattasi dalla Via Schillaci alla Piazza XV Gennaio, individuando N° 56 posteggi da destinare a settori merceologici non alimentari e N° 14 posteggi per settori alimentari;

A norma dell'art. 5 della L.R. 8/1/1996, N° 2, introduttivo dell'art. 8 bis nella L.R. 1/3/95, N° 18, recante norme riguardanti il commercio su aree pubbliche, il Comune, sentita la competente commissione comunale deve provvedere alla regolarizzazione dei mercati esistenti nella loro attuale configurazione, ivi compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già costituiti; contestualmente occorre regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente Legge;

Dagli atti esistenti presso l'Ufficio Commercio nonché dalle relazioni degli operatori di vigilanza si evince che oltre ai commercianti ambulanti titolari di posteggio debitamente autorizzati con singoli atti amministrativi, hanno svolto attività commerciale nel mercato altri operatori commerciali negli ultimi sei mesi e precisamente N° 1 alimentarista e N° 21 non alimentaristi;

La Commissione Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, riunitasi il 29/03/1996, tra l'altro, ha espresso parere favorevole per la regolarizzazione degli operatori commerciali presenti almeno per il 50% delle giornate di mercato come si evince dagli ultimi rilevamenti ufficiali, proponendo l'assegnazione definitiva dei posteggi con preferenza agli operatori residenti; propone altresì di regolarizzare la posizione di N° 4 commercianti ambulanti che ne hanno fatto richiesta ai sensi del sopracitato art. 5 della L.R. N° 2/96, e di trasferire il mercato nell'area adiacente la Via Euripide antistante l'impianto sportivo San Giacomo, tenuto conto che l'attuale sede del mercato è priva di servizi igienici e che potrebbero essere utilizzati i servizi igienici dell'impianto sportivo di San Giacomo;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a norma del sopracitato art. 5 della L.R. N° 2/96 all'ampliamento del mercato già istituito formalmente, e di demandare al Sindaco ed all'assessorato competente sia la regolarizzazione degli operatori commerciali aventi diritto che il trasferimento del mercato per motivi igienico sanitari;

Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio;



ITER-DEL.XIS

COMUNE DI SALEMI (prov. di TRAPANI)  
PROSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE  
PROCEDIMENTO

Ufficio di segreteria pervenuta il _____	Ufficio di segreteria trasmessa ufficio Ragioneria per parere il _____
restituita con parere il _____	sottoposte alla G.C. il _____
risottoposta alla GC il _____	trasmessa e U.R. per impegno definitivo il _____
restituita da UR con impegno il _____	inviata alla CPC il _____



# COMUNE DI SALEMI

Provincia di Trapani

ASSESSORATO COMMERCIO E ANNONA

---

***COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .***

***REGOLAMENTO DEL MERCATINO***

***SETTIMANALE***

---

## ART1

---

Sull'aria pubblica antistante lo stadio Comunale S. Giacomo e lungo la via Euripide, nei giorni non festivi di Sabato, è consentito il commercio su aree pubbliche dei generi ripartiti in due sezioni:

Alimentari e non Alimentari.

4 Sull'area pubblica Schillaci è consentito il commercio su area pubblica dei produttori agricoli - legge 59/63. 4 #

## ART. 2

---

### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTEGGI - RISERVE.

---

Il numero massimo dei posteggi disponibili per i seguenti settori merceologici è :

ALIMENTARI posteggi n. 15

NON ALIMENTARI " n. 77

Il 10% di essi è riservato ai produttori diretti di generi alimentari e non alimentari.

Legge 59/63 - Area Schillaci:

ALIMENTARI posteggi n. 15

NON ALIMENTARI " n. 5 #

## ART. 3

---

### DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

---

I posteggi non dotati di attrezzatura di vendita permanente non possono superare la superficie massima di mq. 32 ( trentadue) con fronte non superiore a ml. 8 ( otto) e profondità non superiore a ml.4 (quattro).

L'intervallo fra due posteggi deve essere assicurato da un passaggio di ml. 0,50.

#### ART. 4

---

### ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE

---

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi di vendita, si svolgeranno secondo i seguenti orari:

- dalle ore 8,00 alle ore 14,00- orario di vendita;
- dalle ore 14,00 sino alle ore 15,00
- ricarica merce e rimozione banco.

#### ART. 5

---

### SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO

---

Lo spostamento della giornata di mercato è decisa dal Consiglio comunale, su conforme parere della Commissione di mercato e va pubblicizzato mediante avvisi affissi all'interno del mercato almeno due settimane precedenti lo spostamento.

Il Sindaco può anticipare la giornata di mercato solo se ricadente nella giornata festiva. >>

#### ART. 6

---

### TRASFERIMENTO DEL MERCATO

---

Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione di cui all.art. 8 ter della legge reg. 2/96, lo spostamento di luogo di svolgimento dello stesso.

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, di ciò l'Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del

mercato da trasferire, almeno due settimane precedenti lo spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

#### **ART. 7**

---

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio delle vendite.

I posteggi non occupati entro le ore 8 dai titolari sono sorteggiati tra gli aspiranti presenti per la sola giornata di mercato da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni di categoria e del Segretario comunale o di un suo delegato.

#### **Art. 8**

---

### **OBBLIGHI DEL POSTEGGIATORE**

---

Il posteggiatore, dopo avere ricaricato la merce e rimosso il banco, dovrà provvedere immediatamente a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune, con l'obbligo di scomporre eventuali rifiuti voluminosi in cartoni e simili.

Il posteggiatore che non rispetta tale obbligo è punito con la sanzione prevista dall'art. 20 ,comma 2 della legge reg. 18/95 ed in caso di recidiva con la sospensione fino a sei mesi.

Il posteggiatore è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti che disciplinano la materia, ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi di tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge.

Al contravventore verranno comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti .

#### **ART. 9**

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

---

I posteggi sono assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale per il Commercio su aree pubbliche sulla scorta, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a)- ad aspiranti che risiedono nel Comune;
- b)- ad aspiranti che abbiano maggiore assiduità di frequenza abituale nel mercato;
- c)- ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di iscrizione al R.D.;
- d)- ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;
- e)- ad aspiranti che trattino la medesima gamma merceologica del precedente occupante;
- f)- ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana.

In caso di parità precede colui che risiede nella provincia, in caso di ulteriore parità l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risultano presentate nella stessa giornata, l'ordine della precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Le medesime regole si applicano per i produttori.

A ciascun aspirante non può essere concesso nel mercato più di un posteggio.

La concessione ha validità decennale e può essere rinnovata .

## ART. 10

### TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

---

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

In caso di cessazione dell'attività del titolare dell'autorizzazione, per qualsiasi causa, la concessione può essere trasferita al familiare che abbia ottenuto la trasmissione dell'autorizzazione.

Il trasferimento è possibile soltanto fra parenti di primo grado e previo nulla osta scritto dall'assegnatario.

Nella ipotesi in cui la concessione è dovuta a morte del titolare dell'autorizzazione, il parente che intenda ottenere la trasmissione del posteggio deve produrre la dichiarazione di rinuncia degli altri aventi diritto.

#### **ART. 11**

#### **FACOLTÀ' DI RAPPRESENTANZA**

---

La vendita deve essere esercitata personalmente dal titolare dell'Autorizzazione il quale può farsi coadiuvare dai propri familiari e da non più di due dipendenti.

In caso di comprovata necessità, l'esercente può farsi rappresentare da un proprio familiare o da altra persona, per un periodo non superiore a mesi 3, previa autorizzazione del Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Trascorso tale termine, la persona che dovrà assumere la rappresentanza, deve possedere i requisiti previsti dalle norme in vigore.

La rappresentanza non può essere conferita a titolare di Autorizzazione che esercita contemporaneamente nello stesso mercato, l'attività in proprio.

#### **ART. 12**

#### **ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

---

Durante la vendita l'esercente deve esporre al pubblico, in maniera alquanto visibile, l'Autorizzazione Amministrativa, l'Autorizzazione Sanitaria per l'automezzo ove prescritta e la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e di posteggio.

**ART. 13**  
**REVOCA DELLA CONCESSIONE**

---

La concessione del posteggio è revocata dal Sindaco, sentita la commissione Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, su informativa della commissione di mercato prevista dall'art. 18 del presente regolamento, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal relativo decreto di esecuzione, nei seguenti casi:

- a)-per n. 13 assenze ingiustificate, anche saltuariamente nell'arco di un anno solare;
- b)-per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- c)-per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili al mercato, nonché alle disposizioni del regolamento di mercato.

**ART. 14**

---

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al Sindaco e comunque non oltre il secondo giorno di assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta.

Periodi di assenza continuativi maggiori possono essere consentiti, sentita la Commissione Comunale per il Commercio su aree pubbliche, solo in caso di gravi e comprovati motivi personali o per malattia certificata dal S.S.N. di residenza del concessionario.

Il posteggio inoltre è conservato in tutti i casi in cui le Leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie ecc).

**ART. 15**

---

## VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

La vendita di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo delle autorità Sanitarie.

Gli esercenti di tale commercio e gli eventuali collaboratori dovranno essere muniti del LIBRETTO SANITARIO, sottoponendosi periodicamente alle visite mediche di controllo da parte autorità sanitaria.

### ART.16

#### DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

---

Nel mercato, e limitatamente dentro lo spazio previsto nel precedente art. 1, è consentita la sosta dei veicoli appartenenti ai titolari dei posteggi.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi e di fare uso di apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni per bandizzare al merce.

E' fatto assoluto divieto di svolgere il commercio itinerante nel raggio di 200 metri dal posteggio.

### ART.17

---

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico disciplinata dall'art. 195/bis T.U.F.L. e successive modificazioni.

Essa è fissata annualmente dal consiglio comunale con pagamento anticipato.

### ART.18

#### COMMISSIONE DI MERCATO

---

Nell'ambito del mercato opera una commissione composta da:

1.- quattro membri eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività sulla base di una lista unica cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato;

2.- un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

Alla Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone.

Le modalità di elezioni sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì, quanto necessario per il funzionamento della stessa.

#### ART. 19

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

---

#### NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

---

Gli Esercenti che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano assegnatari di posteggi nel mercato settimanale ubicato nella zona , hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei posteggi che dovranno sorgere nelle nuove aree che verranno designate dalla Civica Amministrazione.

#### ART. 20

#### LEGISLAZIONE

---

Il presente regolamento è stato compilato ai sensi delle Leggi e delle direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche emanate dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimette alle leggi vigenti in materia.

□